

**POLITICA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
INTERNE E LA TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI
(WHISTLEBLOWING)**

delibera DG. n. 505 del 13/07/2023

*Essere onesti può non farti avere molti amici,
ma ti farà avere quelli giusti.
John Lennon.*

Nello svolgimento quotidiano delle attività lavorative è possibile accorgersi o venire a conoscenza di sospetti su fatti e condotte scorrette.

Coloro che segnalano fatti di corruzione nell'interesse **dell'integrità della pubblica amministrazione** nei quali si trovino coinvolti o informati nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative (*whistleblowers*), non solo favoriscono una repressione efficace ma, soprattutto, manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce essa stessa il primario deterrente al fenomeno della corruzione.

Tuttavia, la segnalazione di tali fenomeni è spesso vista come qualcosa di negativo (fare la spia), poiché culturalmente legata ad una percezione negativa di condotta sleale; in altri casi, invece, può esserci il timore di ritorsioni.

In queste circostanze può sembrare apparentemente più semplice ignorare il problema piuttosto che segnalare quello che potrebbe essere solo un sospetto di irregolarità.

Ma nella considerazione che è interesse della collettività il buon uso delle risorse pubbliche, l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni, è importante porsi con un atteggiamento propositivo e di supporto alle P.A.

Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce delle particolari tutele nei confronti dei dipendenti o equiparati che segnalano.

Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

1. Definizioni

Il segnalante (*whistleblower*) è colui che nell'ambito del proprio contesto lavorativo viene a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni che ritiene siano lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica come elencati all'articolo 2 comma 1 del *decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023* e decide di segnalarli.

2. Finalità

L'intento è quello di incoraggiare le persone ad effettuare segnalazioni senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, contribuendo al miglioramento dell'organizzazione.

Per questa ragione, il D.lgs. n. 24/2023 impone all'amministrazione che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona e degli altri soggetti indicati al paragrafo 7.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità.

Segnalazioni anonime

L'APSS prenderà in considerazione anche le segnalazioni fatte in forma anonima (prive dell'identità del segnalante) purché presentino elementi adeguatamente circostanziati (luogo, soggetti coinvolti, fatti oggetto dell'illecito, momento in cui si è svolto il fatto, ecc.) e rientranti nella casistica prevista dal paragrafo 4.

Tali segnalazioni non rientrano direttamente nel campo di applicazione della tutela prevista D.lgs.n.24/2023 per assenza dei presupposti.

Se la persona segnalante, inizialmente anonima, è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

3. Chi può segnalare

Le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 sono assicurate in APSS ai seguenti soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, di seguito elencati:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche compresa APSS;
- b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso APSS;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di APSS;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso APSS;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso APSS;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso APSS.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso);

4. Cosa si può segnalare

Si possono segnalare le violazioni previste all'art. 2, c. 1, lettera a) del D.lgs. n. 24/2023. Si rinvia al decreto per la puntuale indicazione delle fattispecie segnalabili. In estrema sintesi le stesse possono essere ricondotte a: **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite e illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti dell'unione europea o nazionali.**

La segnalazione deve essere effettuata **nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione**.

A titolo esemplificativo le segnalazioni possono pertanto riguardare condotte:

- fraudolente o corruttive;
- illegali, come ad es. il furto, i danni ai beni e alle attrezzature di proprietà dell'Azienda, l'utilizzo dei beni aziendali per scopi privati.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 24/2023, sono **escluse** dall'ambito di applicazione e non verranno verificate dal Responsabile della prevenzione della corruzione le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico (compresi i rapporti interpersonali con superiori gerarchici o colleghi con riferimento all'osservanza dei doveri di diligenza nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono inoltre più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

5. Come segnalare

La norma prevede 3 diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. (info già presente nelle premesse)

5.1 Canali di segnalazione interna

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è la figura identificata dalla legge e dall'ANAC quale destinatario della segnalazione (art. 4 comma 5 decreto legislativo n. 24/2023).

APSS istituisce propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In considerazione del contenuto della disciplina normativa che consente che le segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale, APSS, al fine di garantire la riservatezza, ha definito come modalità preferenziale di trasmissione delle segnalazioni di whistleblowing la **Piattaforma informatica WhistleblowingPA** messa a disposizione da Whistleblowing Solution impresa sociale srl.

La piattaforma si basa sul software opensource Globaleaks che rende impossibile rintracciare l'origine della segnalazione. Elemento innovativo è l'assegnazione di un codice che permette al segnalante di verificare successivamente lo stato di avanzamento e, soprattutto, di dialogare e scambiare messaggi con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di trasmettere eventuali informazioni aggiuntive o allegare documenti.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione è guidata attraverso la compilazione di un questionario ed è possibile allegare documentazione di supporto;
- vi è la possibilità di indicare le proprie generalità o inviare la segnalazione in forma anonima. Se anonima, la segnalazione è presa in carico solo se adeguatamente circostanziata come definito al punto 2;
- le risposte alla segnalazione ed eventuali richieste di chiarimenti sono inviate esclusivamente sulla piattaforma;
- la segnalazione viene inviata in automatico al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'unico ad accedere alla segnalazione, in sicurezza, mediante codici identificativi di accesso alla piattaforma. La segnalazione viene da lui presa in carico, valutata e gestita assicurando la tutela della riservatezza (nel caso in cui sia nominativa).
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno;
- la tutela della riservatezza è garantita come previsto dalla Legge.

La piattaforma è accessibile al link <https://apss.whistleblowing.it/>

E' importante indicare chiaramente **nell'oggetto della segnalazione** che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Le segnalazioni interne **in forma orale** sono comunque consentite sia mediante comunicazione telefonica al numero indicato nella pagina del sito web dedicata, sia su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro il termine di 20 giorni. (art. 4 comma 3 decreto legislativo 24/2023)

5.2 Canali di segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni (art. 6):

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna va presentata ad ANAC secondo le modalità previste dall'articolo 7 del Decreto.

5.3 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è un'ulteriore modalità di segnalazione che dovrebbe risultare residuale e può essere effettuata alle seguenti condizioni:

- a) se la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- b) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

6. Procedimento di gestione della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si impegna a garantire la presa in carico delle segnalazioni e a darne comunicazione al segnalante entro sette giorni dall'acquisizione.

Egli è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi ed è tenuto ad informare tempestivamente il Direttore generale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procede alla gestione della segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

In primo luogo:

- procede ad oscurare o a separare gli elementi identificativi del segnalante, del segnalato e di altri soggetti nominati nella segnalazione dal contenuto,
- effettua una prima valutazione sull'ammissibilità della segnalazione e ne inquadra la tipologia: segnalazione anonima o segnalazione nominativa e quindi soggetta a tutela.

Per ogni segnalazione occorre creare un fascicolo procedimentale in Pitre che contenga tutti gli atti relativi all'istruttoria. Sia il fascicolo sia i singoli documenti in esso contenuti sono creati "privati" ("flag privato") e trasmessi in modalità privacy. Il fascicolo ha la seguente descrizione: "segnalazione n. ..."; il numero corrisponde a quello assegnato dalla piattaforma dedicata. Anche le segnalazioni pervenute mediante altra modalità e le relative istruttorie sono fascicolate in Pitre inserendo nella descrizione del fascicolo i dati identificativi della segnalazione.

Eventuali nominativi indicati nella segnalazione che dovranno essere comunicati alla struttura che riceve la segnalazione devono essere comunicati con diverso canale.

Ai fini istruttori potranno essere eventualmente chiesti al segnalante ulteriori elementi integrativi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti e di analisi effettuate, può decidere, sempre espungendo i riferimenti circa l'identità del segnalante, del segnalato e di altri soggetti nominati nella segnalazione di:

- archiviare la segnalazione;
- segnalare ad altro Servizio per approfondimenti o per le azioni di competenza (ad es. all'Ufficio procedimenti disciplinari);
- segnalare l'illecito alle autorità competenti.

Tale fase di istruttoria dovrà completarsi **entro tre mesi** dall'avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, l'RPC fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata e/o della comunicazione alle competenti autorità esterne degli illeciti che rilevano sotto il profilo penale.

L'archiviazione potrà aversi per:

- evidente e manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata alla comprensione dei fatti.

I soggetti che per ragioni d'indagini vengono a conoscenza del contenuto della segnalazione o di altre informazioni sono tenuti agli stessi vincoli del RPC e alla tutela della riservatezza e del segreto d'ufficio (anche con riferimento al contenuto e ai soggetti che sono stati segnalati).

Nel caso di invio della segnalazione da parte dell'Azienda ad Autorità giudiziarie, Corte dei Conti, ANAC, la trasmissione avverrà con l'indicazione che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale è assicurata la tutela prevista dal d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate da APSS per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale all'ANAC di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (RPC), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.lgs. n. 24/2023).

7. Tutela dei soggetti coinvolti e obbligo di riservatezza

L'APSS tramite la presente policy assicura il sistema di protezione del segnalante come previsto dalla Legge.

La Apss garantisce le seguenti tutele:

1) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 12)

Le misure per la protezione della persona segnalante si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 16):

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica e' stata effettuata secondo le modalità previste dai paragrafi precedenti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità' giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante e' stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

L'identità' della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa in materia di privacy. (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 24/2023).

La normativa sulla tutela del segnalante (art. 12 d.lgs. n. 24/2023) stabilisce che:

1. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
2. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (comma 4);
3. nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza di consenso espresso** del segnalante alla rivelazione della sua identità (comma 5).

APSS avvisa la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al punto 3 del precedente elenco, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni che possano rivelarne l'identità e' indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. (comma 6)

L'APSS tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. (comma 7)

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele rappresentate nella presente policy non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (comma 8).

2) la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata (art. 17)

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 del D.lgs. n. 24/2023, i segnalanti sono protetti sia dalle ritorsioni dirette (quelle rivolte direttamente a loro), sia dalle ritorsioni indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, "facilitatori", loro clienti o destinatari dei servizi per i rischi di penalizzazioni o boicottaggio) quali:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È prevista, come anche nella disciplina precedente, l'**inversione dell'onere della prova**. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere (art. 17 comma 2).

Solo il segnalante può beneficiare dell'inversione dell'onere della prova.

I segnalanti e gli altri soggetti tutelati possono comunicare esclusivamente all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito (art. 19, comma 1).

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC.

3) l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2015 c.c.)

All'art. 20 del decreto sono previste ulteriori limitazioni alla responsabilità per il segnalante e gli altri soggetti tutelati dalla norma.

La tutela si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi (art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 24/2023):

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione si applicano anche ai soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche di seguito riportati (art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 24/2023):

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non

riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d).
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

8) Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali

Di seguito viene riportata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti.

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING (D.LGS. N. 24/2023)
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

della Provincia autonoma di Trento

Via Degasperi, 79 – 38123 Trento

Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa in materia di privacy e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"). Ai sensi del Regolamento, nella presente informativa sono riportate le indicazioni dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ("APSS") relative al trattamento dei dati personali per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'APSS con sede in Trento, Via Degasperi 79 – 38123 Trento apss@pec.apss.tn.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, è contattabile al seguente indirizzo: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di APSS.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita APSS, pertanto la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. e), Regolamento Ue 2016/679.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma necessario al pieno raggiungimento delle finalità sopra indicate.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento. I dati saranno trattati con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, e quindi con l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di tecniche idonee alla protezione dei dati.

APSS istituisce propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

DESTINATARI DEI DATI

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità sopra citate, da personale dipendente in qualità di Autorizzato al trattamento dei dati ed appositamente istruito.

Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. con sede in Viale Abruzzi 13/A 20131 Milano, quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing è stata designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Possono inoltre essere destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC nei casi e nei limiti previsti d.lgs. n. 24/2023.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a

decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Ue 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018 (art. 14, D.Lgs. n. 24/2023).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente (art. 13, co. 2, D.Lgs. 24/2023)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ente, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza va presentata al Responsabile per la protezione dei dati contattando il medesimo al seguente indirizzo: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) presso possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali www.garanteprivacy.it